



IL PACTUM FIDUCIAE E L'INTESTAZIONE DEI BENI IN NOME ALTRUI NEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI E NEI RAPPORTI SOCIETARI.

di Antonio FERRAIOLI*

Secondo Cassazione a Sezioni Unite n. 6459/2020, il patto fiduciario ha natura obbligatoria. Per l'accordo interno non serve necessariamente la forma scritta ad substantiam all'origine, sebbene la prova scritta faciliti notevolmente la tutela giudiziaria. Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario. La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione e conferma solo il preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario.

**Ottobre
fascicolo 3/2026**

* Consulente senior, avvocato, dottore di ricerca in materie giuridiche, collaboratore studi notarili e legali.

Rivista di Diritto del Risparmio

APPROFONDIMENTI

Il *pactum fiduciae* e l'intestazione dei beni in nome altrui nei trasferimenti immobiliari e nei rapporti societari*

di Antonio FERRAIOLI**

Ottobre

fascicolo 3/2026

* Contributo approvato dai *referee*.

** Consulente senior, avvocato, dottore di ricerca in materie giuridiche, collaboratore studi notarili e legali.

Abstract

L'intestazione di beni in nome altrui tramite patto fiduciario (pactum fiduciae) è un accordo con cui un soggetto (il fiduciante, proprietario reale) intesta un bene a un altro soggetto (il fiduciario, proprietario formale), il quale si obbliga a gestirlo o a ritrasferirlo.

Il fiduciario appare a tutti gli effetti come il titolare del bene davanti ai terzi, ma internamente vige l'obbligo di rispettare gli accordi presi con il fiduciante.

Secondo la giurisprudenza (Cassazione a Sezioni Unite n. 6459/2020 e successive conferme nel 2023-2026), il patto fiduciario ha natura obbligatoria. Per l'accordo interno non serve necessariamente la forma scritta ad substantiam all'origine, sebbene la prova scritta faciliti notevolmente la tutela giudiziarla.

In particolare Cass. Civ., Sez. Unite, 6 marzo 2020, n. 6459 ha stabilito i seguenti principi di diritto: 1. per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario";

2. la dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

L'assenza di una dichiarazione scritta del fiduciario rende molto difficile per il fiduciante dimostrare l'accordo in giudizio o ribaltare l'onere della prova (come ribadito dalla Corte di Cassazione n. 11598/2026). Una semplice procura a vendere non basta se non esplicita l'obbligo di retrocessione.

Il diritto del fiduciante a pretendere la restituzione del bene si prescrive in 10 anni. Secondo la recente ordinanza Corte di Cassazione n. 1763/2026, tale termine decorre dal giorno in cui il fiduciario rifiuta formalmente la restituzione dopo una richiesta.

Il patto fiduciario non è opponibile all'Erario (ordinanza di maggio 2026); di conseguenza, il fiduciante può essere considerato responsabile per utili in nero o debiti fiscali legati alla gestione occulta del bene.

Il *pactum fiduciae* e l'intestazione dei beni in nome altrui nei trasferimenti immobiliari e nei rapporti societari

A cura di Antonio FERRAIOLI.

SOMMARIO: 1. La nozione di *pactum fiduciae*. - 2. Il cliente che chiede di procedere ad intestazione fiduciaria dei beni: doveri deontologici e legali. - 3. Gli acquisti dal fiduciario. - 4. La *causa fiduciae* e lo scrutinio di meritevolezza. - 5. Il negozio attributivo e la scissione dal piano del programma negoziale. - 6. Il creditore del fiduciario e il fallimento del fiduciario. - 7. Il ritrasferimento. - 8. L'atto ricognitivo del *pactum fiduciae*. Il presidio del ritrasferimento. - 9. La sicurezza dell'acquisto del terzo da parte del donatario. - 10. La c.d. simulazione relativa e la dinamica negozio simulato e negozio dissimulato. - 11. Ricognizione testamentaria di donazione indiretta. - 12. I rapporti fiduciari e i rapporti societari. - 13. Il possesso fiduciario: il possesso azionario derivante dal contratto fiduciario. - 14. La fiducia "germanistica": base del nostro ordinamento. - 15. La fiducia "romanistica": *fiducia cum amico et cum creditore* (c.d. fiducia mancipatoria). - 16. Il caso di specie: atti a tutela del fiduciante. - 17. Conclusioni.

1. La nozione di *pactum fiduciae*.

Il *pactum fiduciae* (o patto fiduciario) è l'accordo con cui un soggetto (fiduciante) trasferisce la titolarità di un bene o fa acquistare un immobile a un altro soggetto (fiduciario), il quale si obbliga ad amministrarlo secondo le direttive del fiduciante e a ritrasferirglielo in un momento successivo¹.

¹ Da un punto di vista dottrinale, il *pactum fiduciae* attesa la derivazione romanistica che per ragioni di sedes materiae qui non affrontiamo si colloca nella dogmatica controversa del c.d. negozio fiduciario s'intende «un accordo tra due soggetti, il fiduciante ed il fiduciario, con cui il primo dichiara al secondo, che accetta, di volergli trasferire o di volere costituire in testa allo stesso, una situazione giuridica soggettiva, reale o personale, per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, e con il quale (accordo), per la realizzazione di codesto risultato, il fiduciario dichiara di voler assumere ed assume l'obbligo di utilizzare nei tempi e modi convenuti la situazione effettuale, prevista in funzione strumentale, e di porre in essere un proprio comportamento coerente e congruo» (così V.M. TRIMARCHI, *Negozi fiduciari*, in *Enc. Dir.*, XXVIII, Milano, 1978, *ad vocem*, § 3; e v. anche U. CARNEVALI, *Intestazioni fiduciarie*, in *Dizionari del diritto privato* a cura di N. Irti, I. *Diritto civile*, Milano, 1980, p. 458 ss. (e Id., *Negozi giuridico. III, Negozi Fiduciario*, in *Enc. Treccani*, Roma, 1990, XX, p. 3 ss.)). Come riportato da *Consiglio Nazionale del Notariato Studio n. 5-2020/C CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI di Vittorio OCCORSIO. In letteratura si veda anche* N. LIPARI, *Il negozio fiduciario*, Milano, 1964, pp. 153 s., 293 s.. G. MESSINA, *Negozi fiduciari. I. Introduzione e parte generale*, Città di Castello, 1910, ora in *Scritti giuridici*, I, Milano, 1948, p. 4 ss.: L. CARIOTA-FERRARA, *I negozi fiduciari*, Padova, 1933, e in rist. anastatica a cura dell'Università di Camerino, Napoli, 1978; C. GRASSETTI, *Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento*, in *Riv. dir. comm.*, 1936, I, p. 345 ss.; S. PUGLIATTI, *Fiducia e rappresentanza indiretta*, in *Diritto civile. Metodo, teoria, pratica (Saggi)*, Milano, 1951, p. 270 ss. G. OPPO, *I contratti di durata*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, p. 143 ss., p. 227 ss., e 1944, I, p. 17 ss., ora in Id., *Scritti giuridici, III, Obbligazioni e contratti*, Padova, 1992, p. 203 ss. (onde si cita): in realtà «non è il contratto ma il rapporto che è di durata» (*ivi*, p. 203); in questi contratti le prestazioni non sono dovute l'una indipendentemente dall'altra, ma sono dovute continuativamente; non si devono quindi soltanto più cose, «si deve continuativamente» (*ivi*, p. 312 ss.). Nello stesso senso v. F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, t. 1, in *Tratt. CICU-MESSINEO*, Milano, 1968, p. 784 ss., secondo il quale «diviene elemento causale, la durata e anche il momento in cui il contratto ha fine»: e v. E. SARACINI, *Nullità e sostituzione di clausole contrattuali*, Milano, 1971, pp. 158, 93, n. 12; E. GABRIELLI, *I contratti di durata, il diritto italiano e il nuovo codice civile argentino*, in *Giust. civ.*, 2018, p. 267 ss. E vedi V. BERTORELLO, *Promesse fra innamorati e trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, p. 339; M. GRAZIADEI - F.

Il *pactum fiduciae* costituisce la forma a priori della c.d. intestazione in nome altrui². Essa può realizzarsi sub specie di interposizione reale. Il fiduciario diventa proprietario a tutti gli effetti nei confronti dei terzi, ma sul piano interno è vincolato dagli obblighi del *pactum fiduciae*. L'immobile può essere acquistato direttamente dal fiduciario usando la vista o i fondi del fiduciante, oppure essere trasferito originariamente dal fiduciante al fiduciario. Secondo la storica sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 6459 del 6 marzo 2020), in materia immobiliare valgono regole precise. Il *pactum fiduciae* non richiede la forma scritta *ad substantiam* per la sua validità. Viene assimilato al mandato senza rappresentanza.

Non serve un contratto originario scritto firmato da entrambi. È sufficiente una dichiarazione scritta successiva (anche unilaterale) con cui il fiduciario riconosce di essere intestatario fiduciario del bene e si impegna a restituirlo. Tale riconoscimento scritto consente al fiduciante di agire in giudizio per ottenere il trasferimento coattivo della proprietà ex art. 2932 del codice civile.

L'intestazione fiduciaria di quote o azioni societarie a nome altrui si basa sul *pactum fiduciae*, un accordo obbligatorio che separa la titolarità formale del bene (in capo al fiduciario) dalla proprietà sostanziale (in capo al fiduciante). Nei rapporti societari si verificano le seguenti ipotesi:

- a) L'Interposizione reale. Il fiduciario acquista la piena titolarità delle quote sociali e agisce in nome proprio, assumendo la qualità di socio a tutti gli effetti nei confronti della società e dei terzi.
- b) La determinazione di una efficacia interna. Il *pactum fiduciae* ha valore solo tra le parti (fiduciante e fiduciario) e vincola quest'ultimo a gestire le partecipazioni secondo le direttive ricevute e a ritrasferirle in futuro.
- c) La gestione del rapporto con la società. La società riconosce unicamente il socio intestatario (fiduciario), il quale esercita i diritti amministrativi e patrimoniali, salvo l'obbligo di rendiconto e risarcimento verso il fiduciante in caso di violazione del patto.

PENE VIDARI, "Constructive trust" e intestazione di beni in nome altrui, in *Trust e attività fiduciarie*, 2001, p. 183 ss..

In Giurisprudenza: Cass. Sez. Un. 6 marzo 2020, n. 6459, pres. A. Spirito, est. A. Giusti, che ha stabilito che il *pactum fiduciae* (ossia la promessa fiduciaria in senso stretto), anche quando riguardi beni immobili, possa essere concluso anche in forma verbale. CONTRA: Cass. civ. Sez. I Sent., 19/05/2020, n. 9139, Cass., 18.10.1988, n. 5663, in *Giust. civ.*, 1989, I, 968, con nota di M. COSTANZA M., Oneri formali e probatori per il negozio fiduciario.; Cass. 6024/1993, cit.; Cass. 19 luglio 2000, n. 9489; Cass. 13 ottobre 2004, n. 20198; Cass. 7 aprile 2011, n. 8001; Cass. 9 maggio 2011, n. 10163, secondo cui la mancanza dell'atto scritto non può essere surrogata neppure da una dichiarazione confessoria dell'altra parte; Cass. 26 maggio 2014, n. 11757; Cass. 25 maggio 2017, n. 13216; Cass. 17 settembre 2019, n. 23093; Cass. civ. [ord.], sez. I, 11-04-2018, n. 9010.

² Si registrano vari modelli di acquisto dal terzo, spesso ricondotti alla generica categoria di riferimento dell' 'intestazione sotto nome altrui', v. N. DI MAURO, Individuazione dell'oggetto della liberalità in alcune fattispecie particolari, in *Riv. not.*, 1990, p. 1163 ss.; Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 29-2017/T, Liberalità indirette e collegamento negoziale.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (es. Cassazione n. 9139/2020), il patto fiduciario avente a oggetto quote sociali non richiede la forma scritta *ad substantiam*, neppure se la società possiede beni immobili, poiché il patto incide sul piano meramente obbligatorio.

Essendo un accordo a efficacia obbligatoria, l'eventuale vendita delle quote a terzi in violazione del patto è valida ed efficace; il fiduciante potrà solo pretendere il risarcimento del danno

2. Il cliente che chiede di procedere ad intestazione fiduciaria dei beni: doveri deontologici e legali.

Partiamo da un caso concreto:

un signore che chiameremo TIZIO per far fronte ad un non ben definito momento di difficoltà economica e di gestione dei rapporti parentali fornisce alla madre la provvista per acquistare immobili e partecipazioni sociali, con l'intesa di procurarsi la retrocessione tanto di immobili e partecipazioni sociali, non appena passato il periodo genericamente definito di crisi.

La madre CAIA ha altre due figlie.

TIZIO ha un figlio.

E' sposato ma gli effetti civili del matrimonio sono cessati.

Immobili e partecipazioni sociali, sono oggetto di attenzione delle sorelle di Tizio che vuole promuovere una rapida reintestazione, per salvaguardare la posizione del figlio e regolare i rapporti con la madre, in occasione dell'impegno assunto e della situazione di apparenza mantenuta.

Qualunque sia la situazione che ha determinato l'intestazione dei beni in nome altrui, essa deve rimanere estranea alle operazioni cui si intende procedere, sia sotto il patrocinio di un Legale, sia con il successivo intervento del ministero di un Notaio.

E' preferibile iscrivere il tutto in una operazione a contenuto fiduciario, in altre parole un *pactum familiae sub specie di fiducia cum amico*.

Questo consentirà di giustificare lo "spostamento di titolarità" avvenuto da Tizio alla madre e il successivo ripristino della titolarità in capo a Tizio.

Ogni eventuale (reale o supposta) situazione di frode ai creditori deve essere stata risolta prima, altrimenti il patrocinio legale non è possibile.

L'avvocato che riceve un cliente intenzionato a compiere un atto in frode ai creditori deve rifiutare il proprio patrocinio o dissuadere il cliente, poiché il professionista non può prestare opera o consiglio per operazioni manifestamente illecite o fraudolente, pena la violazione dei doveri deontologici di integrità e legalità. Vigono infatti i seguenti obblighi di comportamento.

-Divieto di concorso nel reato. L'avvocato non può favorire o agevolare la commissione di reati come la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte o la bancarotta fraudolenta.

-Obbligo di consiglio negativo. Il professionista ha il dovere di informare il cliente sulla illiceità della condotta e sulle gravi conseguenze civili (come l'azione revocatoria) e penali.

-Rifiuto dell'incarico. Se il cliente persiste nell'intento fraudolento, l'avvocato deve rifiutare di redigere gli atti o di assumere il mandato per quell'operazione.

Vi sono conseguenze per il cliente che devono essere illustrate in forza dell'officium ricoperto e della deontologia professionale.

-I creditori possono rendere inefficaci gli atti di disposizione patrimoniale lesivi delle loro ragioni (art. 2901 c.c.). -Azione revocatoria

-Atti compiuti per eludere il pagamento di debiti fiscali o in vista di procedure concorsuali integrano fattispecie di reato. -Rilevanza penale.

Il supporto attivo del legale espone quest'ultimo a sanzioni disciplinari dell'ordine e a corresponsabilità penale.

Come preannunciato, fino a che permane una esposizione debitoria importante, tutti gli atti che verranno posti in essere possono essere pregiudicati tanto dall'esperimento di eventuali azioni revocatorie, tanto dalla promozione di azioni positive da parte dei creditori, nei confronti di eventuali eredi sorrette dal rimedio surrogatorio.

I legittimari di Tizio stando a quanto narrato, (secondo l'art. 536 del codice civile) sono il figlio, la madre e il coniuge (se non c'è stato un divorzio definitivo). *Le sorelle non sono legittimari e non hanno diritto a una quota di riserva.*

Lo stato giuridico del coniuge è decisivo: se c'è divorzio perde la qualità di legittimario, mentre se c'è solo separazione (senza addebito) la mantiene.

Il figlio: È sempre legittimario. La sua presenza esclude del tutto i fratelli e le sorelle sia dalla quota legittima sia dalla successione legittima.

La madre: È un ascendente. Diventa legittimario solo se Tizio muore senza lasciare figli (in concorso con il coniuge). Se c'è il figlio, la madre non è legittimaria.

Il coniuge: È legittimario a tutti gli effetti se il vincolo matrimoniale è attivo. Le sorelle: Non rientrano mai tra i legittimari. Possono ereditare solo in assenza di figli e genitori, e solo se non c'è un testamento che dispone diversamente o in concorso nei limiti di legge se manca il figlio. Il nodo del divorzio del coniuge

Se c'è il divorzio (sentenza passata in giudicato): il coniuge perde la qualità di erede e di legittimario. In questo caso i legittimari di Tizio sono unicamente il figlio (e la madre solo se il figlio non ci fosse, ma essendoci il figlio, l'unico legittimario protetto è il figlio).

Se non c'è il divorzio (matrimonio valido o separazione legale senza addebito): Il coniuge è legittimario a tutti gli effetti.³

Le quote di riserva in base alla presenza del coniuge sarebbero le seguenti: a) Se il coniuge non è divorziato e concorre con il figlio (e la madre non è legittimaria perché c'è il figlio) b) Con un solo figlio e il coniuge: spetta 1/2 del patrimonio al figlio e 1/2 al coniuge (nella successione legittima o variazioni di riserva a seconda della presenza di testamento). Se il coniuge è divorziato (quindi il coniuge sparisce):

c) Con un solo figlio: spetta 1/2 del patrimonio al figlio come riserva legittima

Ai fini di ristabilire la titolarità di Tizio sui beni che la madre ha acquistato con la sua provvista è necessario compiere due PASSI (esattamente n.1. e 3 con eventualità del passaggio n.2).

1. Atto ricognitivo di patto fiduciario – pactum fiduciae preferibilmente munito di autentica notarile e registrato,⁴

2. (eventuale) Trasfusione della ricognizione redatta dal legale in semplice scrittura privata, valida sia per la prova che ad substantiam in atto notarile, per consentire lo svolgimento della necessaria fase successiva

3. Reintestazione dei beni in capo al fiduciante tizio attraverso atti traslativi con conseguente cessazione dell'accordo fiduciario tra tizio e madre (vedi infra i FORMULARI).

3. Gli acquisti dal fiduciario.

L'ipotesi più semplice è quella dell'acquisto compiuto ad opera del fiduciario da un terzo con denaro del fiduciante. In questi casi, si può ravvisare un mandato senza rappresentanza ad acquistare, conservare e ritrasferire. L'acquisto si verifica in forza di un contratto avente una propria causa, concluso con un terzo, estraneo al rapporto interno (ossia alla promessa fiduciaria). Il fiduciante fornisce la provvista in ragione dell'obbligo assunto dal promissario di mantenere il bene per poi ri-trasferirlo al fiduciante su sua richiesta⁵.

Ipotesi parzialmente diversa consiste nel fiduciario che acquisti il bene da un terzo, ma con denaro proprio, ovvero quello in cui l'acquisto con un atto privo di corrispettivo. Secondo un Autore *ab*

³ M. Giorgianni, voce *Causa*, in *Enc. Dir.*, VI, Milano, 1960, p. 570 ss. Vi sono infatti dei casi in cui la causa del negozio può essere determinata in virtù dell'imputazione a un preesistente o coevo rapporto

È sufficiente una ricerca nelle banche dati giurisprudenziali per verificare che la maggior parte delle controversie che riguardano rapporti fiduciari sorgono a seguito dell'apertura della successione di una delle parti (e cfr., solo nella giur. recente, Cass. ord. 2 agosto 2019, n. 20858, Cass. 7 gennaio 2019, n. 123, Cass. 27 novembre 2017, n. 28229, tutte in *Banca dati Foro it.*); talvolta agiscono gli eredi del fiduciante per far dichiarare che una compravendita compiuta dal loro dante causa celava un negozio fiduciario e per vantare il conseguente diritto alla restituzione del bene (e cfr. Cass. 30 giugno 2011 n. 14473); altre volte ad avviare la causa sono gli eredi del fiduciario contro il fiduciante per ottenere la consegna del bene trasferito a titolo di fiducia (cfr. Cass. 20 febbraio 2013, n. 4262); altre volte ancora agiscono gli eredi del fiduciario per la dichiarazione che un trasferimento ai familiari del fiduciante era in realtà una donazione (e cfr. Cass. 26 marzo 2012 n. 4853)

⁴ A. Gentili, La forma scritta nel patto fiduciario immobiliare, in *Corr. giur.*, 2019, p. 1480: «mi domando, perché non si può pretendere dai fiduciari, dato il loro rapporto, il patto scritto, quando essi non hanno nessuna difficoltà a rilasciare per iscritto la dichiarazione ricognitiva? Se possono scrivere questa, possono alla stessa stregua mettere per iscritto l'intera pattuizione».

⁵ Così testualmente *Consiglio Nazionale del Notariato Studio n. 5-2020/C CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI di Vittorio OCCORSIO*.

externo vi sarebbe un deficit di funzionalità tra acquisto e promessa fiduciaria, sicché il successivo ritrasferimento potrebbe apparire come una nuova vendita o una donazione, che nulla avrebbe a che vedere con il fenomeno fiduciario.⁶ L'acquisto però costituisce atto esecutivo dell'obbligo fiduciario assunto a monte.

Secondo la dottrina in commento⁷ perché si possa parlare di un trasferimento fiduciario, e, dunque, perché il successivo ri-trasferimento possa dirsi dovuto in forza di un'obbligazione nascente dalla promessa fiduciaria, è altresì necessario che tra fiduciante (ossia tra chi, direttamente o indirettamente, procura l'acquisto) e fiduciario si determini, al di fuori del negozio attributivo ma ad esso collegato, uno squilibrio patrimoniale, ossia un elemento oggettivo che giustifichi il successivo (ri)trasferimento come atto dovuto, anche sul piano patrimoniale, e non fondato su una semplice promessa⁸.

Tuttavia la questione a mio avviso sarebbe più precisamente in questi termini. Non si tratta di giustificare o postulare uno squilibrio patrimoniale, per dare la stura alla possibilità di un ritrasferimento.

Vengono in conto, all'interno di una fattispecie fiduciaria solo due coefficienti. Il *pactum fiduciae* che regola a monte l'operazione negoziale tra le parti (pur coinvolgendo terzi inconsapevoli) e la situazione di apparenza che viene creata.

Se l'operazione ha una causa in concreto meritevole, si esce dall'ambito della simulazione, e pertanto la situazione di apparenza viene disattivata con l'enunciazione dell'operazione effettiva che le parti hanno posto in essere attraverso il veicolo dell'accordo fiduciario.

L'atto ricognitivo che rende opponibile ai terzi l'operazione, nei limiti di legge consentiti, non richiede che il ritrasferimento operi su una sproporzione di valore tra le prestazioni. O meglio non necessariamente lo richiede.

Lo scrutinio della causa concreta, determina anche la liceità dell'intera fattispecie composta da tre segmenti: accordo fiduciario/atto esecutivo dell'accordo con indotta situazione di titolarità apparenti/ritrasferimento con ripristino della titolarità conforme alle intenzioni delle parti e allo schema negoziale effettivo.

Di diverso avviso invece quella dottrina che ritiene che “in tutti questi casi, comunque, la fiducia non entra nel negozio acquisitivo, costituendone unicamente un presupposto e attenendo il

⁶ CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI di Vittorio OCCORSIO cit.

⁷ CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI di Vittorio OCCORSIO cit.

⁸ Sempre secondo l'A. “Ed infatti, ove tale squilibrio non vi sia, atteso che il nostro ordinamento non consente trasferimenti astratti di proprietà, la successiva circolazione non potrebbe che avvenire in forza di una vendita o di una donazione al fiduciante. Sul punto E. NAVARRETTA, *Le prestazioni isolate nel dibattito attuale. Dal pagamento traslativo all'atto di destinazione*, in Riv. dir. civ., 2007, p. 835 ss.; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione dei beni trascrivibile ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.*, in Riv. not., 2007, p. 1809 ss. (e v. già Id., *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, Napoli, 1994).

rapporto nascente dalla promessa fiduciaria a soggetti diversi da quelli tra i quali avviene l'attribuzione.”⁹

*Certamente il notaio ha pur sempre l'obbligo di accertarsi della natura fiduciaria dell'intestazione, al fine di inserire le informazioni rilevanti circa la provenienza del prezzo nel fascicolo anti-riciclaggio.*¹⁰

4. La *causa fiduciae* e lo scrutinio di meritevolezza.

La dottrina in commento trae nuovamente conferma che, per il funzionamento del meccanismo negoziale fiduciario, è imprescindibile uno squilibrio patrimoniale, determinato dall'attribuzione al fiduciario, che l'obbligo del successivo ri-trasferimento sia chiamato a sanare¹¹.

A nostro avviso invece il *pactum fiduciae* adeguatamente stipulato e munito di forma scritta *ad probationem*, se meritevole di tutela e non costituendo un accordo simulatorio in frode alla legge, legittima le modalità del ritrasferimento, a prescindere dalla sproporzione delle prestazioni. La fase patologica del rapporto è infatti superabile solo attraverso la validità di un accordo fiduciario, che possa essere provato, al di là di ogni dubbio.

Occorre infatti considerare che, quando il fiduciario acquista il bene dal fiduciante, anche se vi sia il pagamento di un prezzo, tale pagamento non corrisponderebbe comunque ad un vero e proprio corrispettivo¹². Un prezzo potrebbe anche non essere previsto dallo schema prescelto per attuare l'acquisto, ad esempio nel caso di contratti di natura non corrispettiva, come una regolarizzazione di una società di fatto instauratasi tra eredi in cui il co-erede fiduciante riconosca al co-erede

⁹ CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI di Vittorio OCCORSIO cit.

¹⁰ CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI di Vittorio OCCORSIO cit.

¹¹ R. LENZI, Struttura e forma del *pactum fiduciae* nella ricostruzione delle sezioni unite, in Nuove leggi civ. comm., 2020, p. 1107 ss., a p. 1111.

¹² In tema di compravendita a prezzo irrisorio o vile: E. NAVARRETTA, La causa e le prestazioni isolate, Milano, 2000, p. 282 ss. la distinzione tra prezzo meramente simbolico e prezzo soltanto vile sia inconcludente: se si è in presenza di una determinazione del prezzo inferiore al valore del bene motivata da scopi donativi (parziali o integrali, poco importa), allora: o si dà una controdedichiarazione, che enunci lo scopo liberale (parziale o integrale), la quale sia utilmente dedotta e provata e rispetto alla quale si possa considerare adempiuto l'onere formale (artt. 782 e 1414, comma 2, c.c.); ovvero il negozio è nullo – così M. BARCELLONA, Della causa: il contratto e la circolazione della ricchezza, Torino, 2015, p. 378; si veda sul punto anche A. LORDI, Il prezzo nel contratto di scambio, Napoli, 2001, passim; M. BARCELLONA, L'abuso del diritto: dalla funzione sociale alla regolazione teleologicamente orientata al traffico giuridico, in Riv. dir. civ., 2014, p. 468 ss.. G. MESSINA, Negozi fiduciari. I. Introduzione e parte generale, Città di Castello, 1910, ora in Scritti giuridici, I, Milano, 1948, p. 3 ss.; L. CARIOTA-FERRARA, I negozi fiduciari, cit., p. 128 ss.

Secondo CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI di Vittorio OCCORSIO cit.: “Il giudizio causale sull'intero assetto negoziale risulta allora cruciale nel caso in cui la sproporzione si mostri tale da far apparire l'accordo incomprensibile senza postulare «un che di altro» che non si evince dal contratto e si aggiunge al prezzo: quel che qui rileva non il principio della *expressio causae*, bensì il principio della sua verosimiglianza” che riporta: M. BARCELLONA, cit., p. 383 ss. U. Breccia, Causa, in Il contratto in generale, III, in Tratt. dir. priv. dir. da M. Bessone, XIII, Torino, 1999, p. 11 ss.;

Non si può pertanto accogliere una concezione così riduzionistica delle operazioni fiduciarie come quella riportata da CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI di Vittorio OCCORSIO cit.” Se tale squilibrio non vi fosse, non si vedrebbe come giustificare il ritrasferimento, e, con esso, cadrebbe l'intero contenuto della promessa. Il ritrasferimento – così come l'obbligazione di durata avente ad oggetto il mantenimento della titolarità medio tempore - risponderebbe altrimenti a tutt'altra dinamica negoziale (promessa di vendita oppure promessa donativa).”.

fiduciario una partecipazione maggiore di quella che gli spetterebbe ovvero nel caso di una transazione, di un conferimento in società, un atto unilaterale di rinuncia all'eredità, addirittura di un atto di donazione¹³.

5. Il negozio attributivo e la scissione dal piano del programma negoziale.

Si potrebbe forse sollevare il problema della specifica funzione che l'operazione fiduciaria è destinata ad attuare, che potrebbe essere ricondotta all'occultamento patrimoniale. In ciò si compendia il giudizio di meritevolezza, che giustifica la produzione dell'effetto reale del negozio attributivo, nonché la situazione di apparenza.

Parte della dottrina ritiene che nel caso di negozio fiduciario, una vera e propria separazione patrimoniale, come invece accade nel caso di trust o di vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., che infatti prevede un controllo di meritevolezza più stringente, ossia che i beni siano destinati alla «realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma».¹⁴

La causa del 'destinare ad uno scopo deve essere valutata di volta in volta alla stregua del programma di interessi posto alla base dell'atto di destinazione. Come anche del trust, la segregazione in sé non può elevarsi al rango di causa: essa deve essere funzionalizzata al perseguimento di un programma negoziale, che va rappresentato nell'atto istitutivo. E anzi deve essere controprovata dagli atti esecutivi e di dotazione, nonché dagli episodi che costituiscono la vita stessa del trust.

La fiducia a differenza del trust e del negozio di destinazione ha un riflesso debole sul regime dei beni. Non si crea una segregazione patrimoniale né una limitazione della responsabilità nei

¹³ Cass. 12 ottobre 2018, n. 25381, cit.; Cass. 23 marzo 2017 n. 7541, dove l'acquisto è effettuato con denaro proveniente dal fratello. V. anche Cass. 5 agosto 2019 n. 20934; Cass. 2 agosto 2019 n. 20858; Cass. 27 marzo 2019, n. 8573; Cass. 5 marzo 2019 n. 6397; Cass. 26 settembre 2017 n. 22362; Cass. 15 maggio 2014, n. 10633; Cass. 7 gennaio 2019 n. 123, in cui in realtà l'acquisto in capo al fiduciario è avvenuto a titolo originario per aver il padre edificato sul suo fondo; Cass. 27 agosto 2018 n. 21213; Cass. 11 aprile 2018 n. 9010; Cass. 20 aprile 2017 n. 9985.

In tema di scrutinio di meritevolezza disciplinato dall'art. 2645-ter c.c. rispetto a quello contemplato dall'art. 1322, comma 2, c.c.. G. PERLINGIERI, *Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 11 ss. Secondo l'attenta analisi di CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI di Vittorio OCCORSIO cit. si registrano due posizioni antagoniste; I) la meritevolezza deve essere valutata alla stregua della tutela degli interessi del ceto creditorio R. DI RAIMO, *Considerazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 983; Id., *Dopo la crisi, come prima e più di prima (il derivato finanziario come oggetto e come operazione economica* in D. MAFFEIS (a cura di), *Swap tra banche e clienti. Le condotte e i contratti*, Milano, 2013, p. 60 s.); II) l'interesse che costituisce limite di validità degli atti di destinazione attiene alla disciplina dei beni e della loro circolazione nel mercato cfr G. D'AMICO, *La proprietà destinata*, cit., p. 543; P. SPADA, *Il vincolo di destinazione e la struttura del fatto costitutivo*, in Aa.Vv., *Atti notarili di destinazione di beni: art. 2645 ter c.c.* (Atti del Convegno della Scuola di Notariato della Lombardia, Milano 19 giugno 2006), in www.scuoladnotariatodellalombardia.org/relazioni/definitive.doc. Contra F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645 ter*, in www.judicium.it.

¹⁴ CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI di Vittorio OCCORSIO cit.

confronti dei creditori del fiduciario, se non nei limiti delle ipotesi riconosciute di affidamento fiduciario.

Tuttavia la lettura complessiva di accordo fiduciario atto esecutivo e ritrasferimento, trova un baluardo nel *pactum fiduciae* in ordine alla salvezza di operazioni meritevoli e non fraudolente o meramente simulate.¹⁵

Il nostro ordinamento contempla e consente, di fronte ad atti che possano intaccare la garanzia patrimoniale, di valersi di strumenti di tutela delle posizioni creditorie, che però non implicano un giudizio di ‘immeritevolezza’ (e dunque di nullità) dell’atto idoneo a ridurre la garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c., anzi comprovano il contrario.

Vi sono, poi, altri istituti, pienamente riconosciuti, idonei a creare situazioni di titolarità meramente apparenti, come avviene nei casi di simulazione, ovvero situazioni di proprietà effettiva ma del tutto transitoria e strumentale come nell’ipotesi del mandato senza rappresentanza ad acquistare o ad alienare.

Non sembra quindi che la meritevolezza dell’interesse perseguito possa rappresentare un ostacolo all’ammissibilità del contratto fiduciario, salva una valutazione da compiersi caso per caso e con prognosi postuma, specie in occasione di eventi patologici del rapporto.

A nostro avviso la *causa fiduciae* è strutturalmente idonea a giustificare il prodursi di un effetto traslativo. Come si evince dall’intera problematica in tema di mandato. Infatti un contratto ad effetti obbligatori può ben comportare il trasferimento del diritto reale se ciò è propedeutico all’adempimento dell’obbligazione dedotta in contratto, come avviene riguardo alla causa fiduciaria¹⁶.

¹⁵ Giustamente osserva l’A. CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI di Vittorio OCCORSIO cit. “Al conseguimento della titolarità del bene da parte del fiduciario consegue l’assoggettamento alle pretese dei suoi creditori, mentre si limitano le pretese dei creditori del fiduciante per la banale ragione che il bene è uscito dal suo patrimonio, ancorché a fronte della promessa di un futuro ri-trasferimento”

¹⁶ CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI di Vittorio OCCORSIO cit.

Meritano attenzione i riflessi sul piano successorio. Qualora le parti optino, eventualmente per ragioni fiscali, per un atto di donazione diretta, si tratterà, anche in questo caso, di un'attribuzione simulata.¹

In caso di rifiuto del fiduciario al ripristino della situazione di titolarità effettiva dei beni, il fiduciante può agire in giudizio per ottenere l'accertamento della simulazione causale e poi agire per il ritrasferimento coattivo ai sensi dell'art. 2932 c.c.

L'opponibilità ai terzi vige quando anche quando un acquisto compiuto con una causa diversa rispetto a quella che emerge dal contratto².

6. Il creditore del fiduciario e il fallimento del fiduciario.

Il creditore del fiduciario prevale, invece, quando si tratti di beni immobili, se ha trascritto il pignoramento prima della trascrizione della domanda di simulazione da parte del fiduciante o dei suoi creditori; nel caso di beni mobili, il creditore del fiduciario prevale se il fiduciario non ha trasferito il possesso del bene al fiduciante, salvo che questi non possa far valere un atto di trasferimento con data certa precedente al pignoramento (art. 2914 c.c.).³

L'applicabilità dall'art. 2929-bis c.c. può non essere consentita atteso che l'automatica inefficacia del trasferimento gratuito attuato dal debitore è previsto soltanto per i creditori che trascrivano un pignoramento entro l'anno dall'atto dispositivo.

In caso di fallimento (situazione di crisi e liquidazione giudiziale) del fiduciario, la simulazione potrà essere fatta valere solo se sia stata trascritta la domanda di simulazione prima della trascrizione della sentenza di fallimento (in caso di beni immobili) oppure se vi sia un atto con data certa anteriore.

¹ CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI di *Vittorio OCCORSIO cit.*

² “La priorità, in caso di conflitti con terzi subacquirenti, è quella prevista dalle consuete regole della simulazione relativa: trattandosi di beni immobili, il criterio che vale è la priorità della trascrizione della domanda di simulazione (e di ri-trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c.); trattandosi di beni mobili, invece, i terzi acquirenti potranno far salvo il loro acquisto salvo il caso di mala fede.” Così CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI di *Vittorio OCCORSIO cit.*

³ CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI di *Vittorio OCCORSIO cit.*

7. Il ritrasferimento.

Nella prassi, il trasferimento che avviene apertamente *causa fiduciae*, è rappresentato dal ritrasferimento dal fiduciario al fiduciante. Il termine 'ri-trasferimento' non è tecnicamente perfetto, in quanto esso si risolve in realtà in un «surrogato di trasferimento» è un «trasferire a sua volta», che però valorizza la natura precaria, temporanea, «l'instabilità dell'acquisto [del fiduciario], la sua ulteriore destinazione»⁴. In realtà anche storicamente deriva dalla restituzione fedecommissaria tipica del *Fideicommissum Hereditatis* del Diritto Romano (specie nella *Cognitio extra ordinem*), in cui la restituzione/ritrasferimento eseguiva il compimento di un programma fiduciario. Nella fattispecie fiduciaria attuale, secondo il diritto civile comune, il ritrasferimento, che annulla il negozio fiduciario attributivo, realizza compiutamente la *causa fiduciae*, meritevole di tutela di cui il patto è espressione.

Il ritrasferimento si produce in forza di negozio giuridico con effetti traslativi, con effetti uguali e contrari al negozio attributivo. Secondo la dottrina può essere iscritto a quei negozi compiuti a titolo di adempimento costituisce una prestazione esecutiva di un obbligo precedentemente assunto, ossia un atto compiuto *solvendi causa*, anche detto «pagamento traslativo»⁵

⁴Trib. Brescia, 10 dicembre 2015, in <https://www.diritto bancario.it/sites/default/files/allegati/tribunale di brescia 10 dicembre 2015.pdf>. G. RAGUSA MAGGIORE, *Passivo (accertamento)*, in *Enc. Dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 235. P.G. JAEGER, *La separazione del patrimonio fiduciario nel fallimento*, Milano, 1968. 351 ss.; V. PANUCCIO, *Le dichiarazioni non negoziali di volontà*, Milano, 1966, p. 99 ss. G. OPPO, *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947, rist. Napoli, 1980, p. 350 ss.; M. ALLARA, *Le nozioni fondamentali del diritto civile*⁵, I, Torino, 1958, 468; L. CARIOTA-FERRARA, *Il negozio giuridico*, Napoli, 1947, p. 209 s.; per la natura negoziale, in vario senso: F. Messineo, *Manuale*, I, cit., p. 499; E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 160; M. GIORGIANNI, *Pagamento (Diritto civile)*, in *Nss. D.I.*, XII, Torino 1965, 330; A. DI MAJO GIAQUINTO, *L'esecuzione del contratto*, Milano, 1967, pp. 153-156. V. MARICONDA, *Il pagamento traslativo*, in *Contratto e impresa*, 1987, p. 753 ss., il quale sostiene la tesi della natura eclettica dell'adempimento, da valutare a seconda del tipo di atto cui esso dà luogo. M. GIORGIANNI, *Contratto preliminare, esecuzione in forma specifica e forma del mandato*, in *Giust. civ.*, 1961, I, p. 66 s.; F. MENGONI, *Gli acquisti «a non domino»*, Milano, 1975, p. 201 ss.; U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio. Appunti delle lezioni*, II, II ed., Milano, 1967, p. 44 ss.; G.B. PORTALE, *Principio consensualistico e trasferimento dei beni in proprietà*, in *Riv. soc.*, 1970, p. 934 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *L'OBBLIGO DI TRASFERIRE*, in *Ann. dir. comp.*, XXVI, 1950, p. 2199; Id., *I negozi fiduciari*, cit., p. 65; G. GABRIELLI, *Il rapporto giuridico preparatorio*, Milano, 1974, p. 139

⁵ CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI di Vittorio OCCORSIO cit. A. DALMARTELLO, *La prestazione nell'obbligazione di dare*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1947, p. 218 s.; M. GIORGIANNI, *Causa*, cit., p. 547; A. CHIANALE, *Obbligazioni di dare e trasferimento della proprietà*, Milano 1990, p. 37 ss. A. GENTILI, *La forma scritta nel patto fiduciario immobiliare*, in *Corriere giur.*, 2019, 12, p. 1478. F. MAISTO, *Promesse unilaterali*, in *Trattato di dir. civ. del Consiglio Nazionale del Notariato* a cura di P. PERLINGIERI, Napoli, 2015 e già C. Donisi, *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, Napoli, 1972, in rist. Napoli-Camerino, 2010; G. BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Milano, 1969, p. 121 ss.; M. GIORGIANNI, *Contratto preliminare, esecuzione in forma specifica e forma del mandato*, in *Giust. civ.*, 1961, I, p. 66 s.; F. MENGONI, *Gli acquisti «a non domino»*, cit., p. 201 ss.; U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio. Appunti delle lezioni*, II, II ed., Milano, 1967, p. 44 ss.; G.B. Portale, *Principio consensualistico e trasferimento dei beni in*

I negozi traslativi effettuati a titolo di adempimento rinvergono sono conseguenza in punto di *expressio causae* nel rapporto obbligatorio preesistente.

Parte della dottrina ha pertanto considerato indispensabile l'*expressio causae*: in mancanza, il pagamento traslativo sarebbe nullo, perché esso è indipendente, nella sua validità, dalle sorti dell'atto da cui sorge l'obbligazione di dare.

Secondo altra concezione, l'*expressio causae* non è imprescindibile, ma l'atto risente delle sorti del contratto da cui sorge l'obbligazione di dare⁶. In realtà la sussistenza di un *pactum fiduciae* redatto per iscritto squalifica ad origine ogni problema di *expressio causae*. Infatti ogni situazione patologica può essere risolta attraverso idoneo atto ricognitivo, che espliciti la causa fiduciaria.

L'atto con cui il fiduciario adempie all'obbligazione di ri-trasferimento ha una disciplina particolare. Esso è un atto *solvendi causa*, compiuto in esecuzione della promessa fiduciaria, senza corrispettivo, pertanto non può essere oggetto di revocatoria ordinaria (art. 2901, comma 3, c.c.)⁷.

Non è ipotesi peregrina che, *manente* rapporto fiduciario, si apra la successione *mortis causa* del fiduciante o del fiduciario. Si osservi a riguardo che i beni intestati fiduciariamente fanno parte del patrimonio del fiduciario e rientrano pertanto nella sua successione a differenza di quanto avviene in ipotesi quali il trust o il vincolo di destinazione (o i fondi speciali di cui alla legge sul Dopo di Noi⁸. Salva l'idonea produzione del patto fiduciario, ritualmente confezionato. Ciò infatti nei rapporti fiduciari, impedirebbe che l'apertura della successione

proprietà, in Riv. soc., 1970, p. 934 ss.; L. CARIOTA FERRARA, L'obbligo di trasferire, in Ann. dir. comp., XXVI, 1950, p. 2199; Id., I negozi fiduciari, cit., p. 65; G. GABRIELLI, Il rapporto giuridico preparatorio, Milano, 1974, p. 139; A. Luminoso, Mandato, cit., p. 278 ss. E. NAVARRETTA, La causa e le prestazioni isolate, Milano, 2000, p. 265 ss. A. CHIANALE, Obbligazione di dare e trasferimento della proprietà, Milano 1990, p. 48 ss.; V. MARICONDA, Il pagamento traslativo, in Contratto e impr., 1988, p. 748 ss.; L. MENGONI, Gli acquisti a non domino, cit., p. 205 ss.; Id., Il trasferimento dei titoli di credito nella teoria dei negozi traslativi con causa esterna, in Banca, borsa, tit. cred., 1975, I, p. 385 ss.;

⁶ CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI di Vittorio OCCORSIO cit.

⁷ R. NICOLÒ, L'adempimento dell'obbligo altrui, Milano, 1936, p. 156 ss.; Id., Adempimento, in Enc. dir., I, Milano, 1958, p. 565 s. Cass. Sez. un. 18 marzo 2010, n. 6538, cit.. C.M. BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1990, p. 286 ss.

⁸ Nel trust, infatti, è espressamente previsto che i beni, di cui il trustee sia titolare in tale qualità, siano esclusi dalla sua successione e dalle pretese dei suoi eredi (art. 11, comma 3, lett. c), Conv. Aja), oltretutto dal regime di comunione patrimoniale col coniuge, dalle pretese dei creditori personali, e dal fallimento. In quel caso, la morte del trustee si traduce in un'ipotesi di successione nel gestore dei beni in vista della finalità perseguita dal trust, che potrà essere regolata nell'atto istitutivo o, in mancanza, dall'autorità privata o giudiziaria che sovrintende all'attuazione dello scopo perseguito.

M. BIANCA-M. D'ERRICO-A. DE DONATO-C. PRIORE, L'atto notarile di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile, Milano, 2006, p. 56.

del fiduciario determini il subentro *in locum et ius defuncti*, delle proprietà dei beni attribuiti, quanto nelle obbligazioni che a lui facevano capo

Nulla esclude, peraltro, che il fiduciario possa lasciare per testamento il bene (con un normale legato di diritto reale) insieme all'obbligo fiduciario (a titolo di legato di debito) a un determinato soggetto, sottraendolo agli eredi, onde prevenire la moltiplicazione dei soggetti passivi dell'obbligazione fiduciaria⁹.

8. L'atto ricognitivo del *pactum fiduciae*. Il presidio del ritrasferimento.

L'atto ricognitivo di un *pactum fiduciae* (*fiducia cum amico*) è una dichiarazione unilaterale con cui il fiduciario riconosce l'esistenza di un precedente accordo fiduciario e l'obbligo di gestire o ritrasferire un bene al fiduciante. Secondo la Cassazione (Sez. Un. n. 6459/2020), non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma ha valore confessorio, agevolando la prova in giudizio.¹⁰

Il patto fiduciario *cum amico* si ha quando un soggetto (fiduciante) intesta o trasferisce un bene a un amico (fiduciario) affinché lo gestisca o lo restituisca su richiesta.

La Funzione dell'atto ricognitivo non è quella di creare un nuovo obbligo. Serve a confermare l'accordo nato in precedenza.

Comporta, altresì, l'inversione dell'onere della prova. La dichiarazione scritta del fiduciario – in questo caso la madre- esonera il fiduciante dal dover dimostrare l'accordo originario. Spetta all'amico fiduciario dimostrare che la ricognizione non è veritiera o è invalida.

⁹ CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI di Vittorio OCCORSIO cit.

¹⁰ A. GENTILI, *Società fiduciarie e negozio fiduciario*, Milano, 1978, p.21A. GENTILI, *op.cit.*, Milano, 1978, pp.21-22 L. CORSINI, *Società fiduciarie e possesso azionario*, Milano, 1992, pp.7

¹⁰ Secondo la dottrina sono varie le teorie per descrivere il ruolo della fiducia in questo tipo di operazioni. Innanzitutto è importante notare come la fiducia depositata dal fiduciante nella «lealtà del fiduciario» svolga un «ruolo centrale» per la creazione di uno «status psicologico»²⁰ di affidamento fiduciario, il tutto lasciando in disparte, per il momento, la dimensione giuridica. Detto status rappresenta l'unica fonte obbligatoria del negozio fiduciario e assume rilevanza solo in caso di violazione degli accordi da parte del fiduciario. Quest'ultimo rappresenta il principale *vulnus* del negozio fiduciario sul piano giuridico. A. JANNUZZI, *Le società fiduciarie*, Milano, 1988, p.12. S. ROMANO, *L'accordo fiduciario e il problema della sua rilevanza*, Padova, 1970, III, pp.51-53 V. M. TRIMARCHI, «Negozio fiduciario», in «Enciclopedia del Diritto», XXVIII, 1978, Milano, Giuffrè, p. 308. Il patto accessorio o commissorio è l'accordo con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento di un debito nel termine fissato, la proprietà della cosa posta a garanzia dell'adempimento passi al creditore. Il Codice civile lo vieta espressamente agli artt. 1963 e 2744.; A. GENTILI, *op.cit.*, Milano, 1978, pp.15-16 S. PUGLIATTI, *Fiducia e rappresentanza indiretta*, in *Dir. Civ. Metodo- Teoria- Pratica*, Milano, 1951, pp.232-23 A. JANNUZZI, *op.cit.*, Milano, 1988, p.13; NUZZO, *Negozio fiduciario*, in *Rivista di diritto civile*, 1985, p.645.

Dal punto di vista pubblicitario. Se il patto riguarda beni immobili, la giurisprudenza ammette che l'accordo iniziale possa essere anche orale e provato successivamente da una ricognizione scritta (o tramite esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento *ex art.* 2932 c.c.), pur restando consigliabile la forma scritta ab origine per chiarezza.

Il fiduciario appare proprietario di fronte agli altri, ma nei rapporti interni deve obbedire agli scopi stabiliti con l'amico. Alla scadenza o alla richiesta del fiduciante, il fiduciario deve compire l'atto per ritrasferire la proprietà. Se l'amico fiduciario si rifiuta di restituire il bene, l'atto ricognitivo costituisce un'arma fondamentale per agire in giudizio e pretendere il rispetto del patto.

Si tratta di una soluzione preferibile rispetto alla gestione della c.d. intestazione di beni in nome altrui, attraverso la simulazione e la scrittura di una controdichiarazione, dato che questa sarebbe dovuta essere redatta all'epoca dell'intestazione dei beni. ora comunque bisognerebbe ricorrere ad un atto ricognitivo per ricostruire la dinamica del rapporto originario.

Quanto prima per evitare contenziosi, disattivabili dalla ricognizione del patto fiduciario in autentica, ma non eliminabili, sarebbe opportuno che la signora Caia, madre donasse beni immobili e partecipazioni sociali al signor Tizio.¹¹

La donazione e' ora inattaccabile, specie se qualora il terzo acquirente, in caso di due diligence in sede di acquisto, invocasse la simulazione tra tizio e madre. eventuali censure in ordine alla simulazione. esse sono inopponibili in forza della ricognizione del patto fiduciario effettuato dalla madre fiduciaria.

Alla luce della riforma degli art. 561 e 563, ritengo nella fattispecie originariamente prospettata, nell'incipit di questo contributo, che dopo il 18 giugno 2026, *dies a quo* di estensione del nuovo regime, superando l'applicazione del diritto intertemporale, qualora le intestazioni di beni in nome altrui venissero considerate oggetto di simulazione, il patto

¹¹ S. ROMANO, *op.cit.*, Padova, 1970, III, pp. 53-55 DE MARTINI, *Il concetto del negozio giuridico e la vendita a scopo di garanzia*, in *Giurisprudenza Italiana* 1946, I, 2, p.326. A. GENTILI, *op.cit.*, Milano, 1978, pp.74-75

¹¹ A. GENTILI, *op.cit.*, Milano, 1978, p.20A. JANNUZZI, *op.cit.*, Milano, 1988, pp. 133-135 A. GENTILI, *op.cit.*, Milano, 1978, p.22. A. GENTILI, *op.cit.*, Milano, 1978, p.27A. JANNUZZI, *op.cit.*, Milano, 1988, pp. 27-28 A. JANNUZZI, *op.cit.*, Milano, 1988, pp.14-15 A. JANNUZZI, *op.cit.*, Milano, 1988, p.14 Cass. 21 novembre 1975, n.3911, in *Giust. Civ. Mass.*, 1975 N. LIPARI, *Il negozio fiduciario*, Milano, 1964, pp.137-139V. Corte App. Milano (31 ottobre 1989), riportata da F. DI MAIO, *La società fiduciaria e il contratto fiduciario nella giurisprudenza e nella prassi degli organi di controllo*, CEDAM, Padova, 1995, p. 73. Trib. Milano, 19 novembre 2001 con nota di FIORIO P., Osservazioni in tema di intestazione fiduciaria di quote sociali, voto divergente e compensi eccessivi agli amministratori, in *Giur. it.*, 2002, p. 1438 Cass. Civ., sez. I, 23 settembre 1997, n. 9355, in *Foro it.*, 1999, I, c. 1323.

fiduciario oggetto di ricognizione, in forma di autentica notarile, ne consentirebbe la registrazione e la non aggredibilità dei beni in danno del titolare effettivo, Tizio.¹²

Il bene donato a tizio dalla madre per regolare la reintestazione, qualora successivamente fosse venduto a terzi non sarebbe mai aggredibile con l'azione di restituzione. un atto

¹² Cfr. *amplius* Federnotizie, La riforma dell'azione di restituzione: l'azione di riduzione del bene donato non è più opponibile ai terzi Approfondimento giuridico, Novità normative Pubblicato il 27 Novembre 2025 da Alessandro Torroni

Infatti dispone l'art. 2652, comma 1, n. 8), c.c. novellato «*Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:*

[...] 8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

*Se la trascrizione è eseguita dopo **tre** anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti **dall'erede o dal legatario** in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della donazione.*

In dottrina: CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. Rescigno*, 5, I, Torino, 1997, 467) ed in giurisprudenza (Cass. 22 marzo 2001, n. 4130, in *Riv. not.*, 2001, 1503) che la disciplina dell'opponibilità ai terzi dell'azione di restituzione si applicasse, in virtù della medesima *ratio legis*, anche agli aventi causa dall'erede o dal legatario beneficiari di disposizioni testamentarie lesive. Si veda altresì per un inquadramento generale, MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Tratt. Cicu, Messineo*, 2000, 304.

CAMPISI, *Azione di riduzione e tutela del terzo acquirente alla luce delle ll. 14 maggio 2005, n. 80 e 28 dicembre 2005, n. 263*, in *Riv. not.*, 2006, 1291 s.

Ex l'art. 2652, comma 1, n. 1), c.c. novellato: «*Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:*

*1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, **le domande di riduzione delle donazioni** nonché quelle indicate dall'art. 524.*

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [...].

cfr. l'art. 2690, comma 1, n. 1, c.c. (non modificato dalla novella): «*Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'art. 2684:*

1) Le domande indicate dai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2652 per gli effetti ivi disposti [...]

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda».

Cfr. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni, Libro secondo del codice civile*, Napoli, 1990, 326 s. e

CARLINI, UNGARI TRASATTI, *La tutela egli aventi causa a titolo particolare dai donatari: considerazioni sulla L. n. 80 del 2005*, in *Riv. not.*, 2005, 787; Ieva, *La novella degli articoli 561 e 563 c.c.*, in *Riv. not.*, 2005, 947 s.; MASSELLA DUCCI TERI, *Atto di opposizione alla donazione e sua rinunzia*, *Fam. pers. succ.*, 2009, 5, 410; Torroni, *La Cassazione si pronuncia sull'atto di opposizione alla donazione*, cit., 558.

Per la rinuncia all'azione di restituzione, sul presupposto della netta distinzione dall'azione di riduzione, prima della riforma del 2005, SCORDO, *La tutela giuridica dell'acquirente di un bene proveniente da donazione. Una proposta interpretativa*, in *Vita not.*, 2002, parte III, CXXXIII ss.; dopo la riforma del 2005, CAPRIOLI, *Le modifiche apportate agli artt. 561 e 563 c.c. Conseguenze sulla circolazione dei beni immobili donati*, in *Riv. not.*, 2005, 1034; GABRIELLI, *Tutela dei legittimari e tutela degli aventi causa dal beneficiario di disposizione lesiva: una riforma attesa ma timida*, in *Studium Juris*, 2005, 1134; IACCARINO, *Rinuncia all'azione di restituzione, prima della morte del donante*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, 85; Id., *Liberalità indirette. Enunciazione dell'intento liberale quale metodologia operativa*, 2011, 260 ss.; PENE VIDARI, MARCOZ, *La mini-riforma delle donazioni immobiliari: per una tutela obbligatoria della legittima*, in *Riv. not.*, 2006, 716 s.; TAGLIAFERRI, *La riforma dell'azione di restituzione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione*, in *Notariato*, 2006, 2, 167 ss.; TORRONI, *Azione di riduzione ed azione di restituzione: alcune riflessioni intorno al dogma della retroattività (sempre meno) reale dell'azione di riduzione nell'ottica della circolazione dei beni*, in *Riv. not.*, 3, 2011, 699 ss.; in giurisprudenza, in senso favorevole alla rinuncia all'azione di restituzione prima della morte del donante, Trib. Torino 26 settembre 2014, in *Nuova giur. civ.*, 2015, 10262, SANTORO PASSARELLI, *Dei Legittimari*, in *Comm. D'Amelio-Finzi, Libro delle Successioni per causa di morte e delle Donazioni*, Firenze, 1941, 310.

ricognitivo in cui le parti riconoscono le donazioni intercorse tra loro dovrebbe mettere in sicurezza tutti e rendere il bene vendibile e al riparo da lesioni di diritti dei terzi.

9. La sicurezza dell'acquisto del terzo da parte del donatario.

In forza della Riforma del 2025 ha finalmente preso posizione a favore della libera circolazione dei beni immobili di provenienza donativa, sacrificando parzialmente la tutela dei legittimari. Tutela che oggi non è più estesa fino agli aventi causa dal donatario, ma si ferma al donatario e al suo patrimonio.

Il nuovo testo dell'art. 563 c.c., ridotto a un unico comma formato da tre periodi, si apre così: *“La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata”*.

Oggi, dunque, l'unico caso in cui la riduzione della donazione pregiudica gli acquirenti di immobili (o mobili registrati) dal donatario, è quello in cui la domanda di riduzione sia stata trascritta prima dell'acquisto del terzo acquirente dal donatario (secondo il principio generale della priorità della trascrizione). Si segnala, per inciso, che anche l'art. 2652 c.c. è stato novellato e che la domanda di riduzione, prima prevista dal n. 8) di tale disposizione, è ora inserita nel n. 1).

Al di fuori di questo caso, la riduzione è del tutto inopponibile al terzo avente causa dal donatario **a titolo oneroso**. L'inopponibilità non è invece totale per quanto riguarda il terzo avente causa dal donatario **a titolo gratuito** (per capirci: il donatario del donatario). Infatti, il secondo periodo del nuovo art. 563 c.c. dispone che:

“Se il donatario è del tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito”.

La nuova disciplina si applica, naturalmente, anche alle donazioni di beni mobili, cui è dedicato il terzo periodo del nuovo art. 563 c.c. ove non si trova più il richiamo al possesso di buona fede che invece si leggeva nella disposizione previgente: richiamo non più necessario, proprio perché – come abbiamo visto – al legittimario leso non spetta più l'azione recuperatoria del bene mobile. Anche per i mobili registrati, però, vale la regola della priorità

della trascrizione *ex art.* 2690, comma 1, n. 1), c.c., anch'esso modificato dalla novella analogamente al già citato art. 2652 c.c.¹³

È venuto meno ogni rischio derivante dall'acquisto di immobili di provenienza donativa.

Ciò a maggior ragione se l'acquisto dal donatario avviene a titolo oneroso. Una volta pronunciata sentenza di riduzione (passata in giudicato) di una donazione lesiva, il legittimario non può rivolgersi che al donatario per ottenere la reintegrazione della quota di riserva. Se il donatario è insolvente (in tutto o in parte), troverà applicazione l'art. 562 c.c. (non toccato dalla riforma) a mente del quale:

“il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario ... contro il donatario insolvente”.

Il donatario risponde delle proprie obbligazioni¹⁴ con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.). Il legittimario potrà in qualsiasi tempo richiedere al donatario il pagamento, nei termini di prescrizione (decennale *ex art.* 2946 c.c.) del suo credito.¹⁵

La riforma ha eliminato qualsiasi rischio specifico derivante dalla provenienza donativa degli immobili. Ha pure eliminato, più in generale, qualsiasi rischio patrimoniale per il terzo avente causa a titolo oneroso dal donatario.

Non ha eliminato, invece, qualsiasi rischio patrimoniale per il terzo avente causa a titolo gratuito dal donatario, il quale sarà pur sempre tenuto a compensare il legittimario leso nel caso di insolvenza del (primo)

¹³ Cass. 12 maggio 2010, n. 11496, in *Notariato*, 2010, 5, 508, con nota di IACCARINO, *Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da donazione indiretta sono sicuri*. Per l'inapplicabilità dell'azione reale di restituzione alle liberalità indirette, in dottrina AMADIO, *Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative*, in *Riv. not.*, 2009, 826 ss.; Id., *Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima “per equivalente”)*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 683 ss.; DELLE MONACHE, *Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario*, Milano, 2008, 111; Gabrielli, *Tutela dei legittimari e tutela degli aventi causa dal beneficiario di disposizione lesiva: una riforma attesa ma timida*, cit., 1135; Mansi, *Le donazioni indirette tra tutela dei legittimari e certezza dei traffici giuridici*, in *Contr e impr.*, 2012, 1, 168 ss.; De Torres, *La provenienza donativa dei beni*, in *Le vendite immobiliari** Statuti, tecniche e tutele*, a cura di Bocchini, Milano 2002, 1188.

L'atto di opposizione alla donazione dovrà essere ricevuto, notificato e trascritto entro il 18 giugno 2026. Dopo tale data non sarà più possibile, per il legittimario, far salva l'applicazione della disciplina *ante* riforma. Né sarà possibile, per il notaio, ricevere un atto di opposizione ai sensi dell'abrogato art. 563, comma 4, c.c.: non tanto in quanto atto vietato dalla legge, ma in quanto giuridicamente inutile perché propedeutico all'esercizio di un diritto non più riconosciuto dalla legge.

¹⁴ Come compensare il legittimario.

¹⁵ TORRONI, *Federnotizie* cit. nota acutamente che: il legittimario “potrebbe anche agire in revocatoria impugnando (guarda caso) l'atto dispositivo compiuto dal donatario (artt. 2901 ss. c.c.), ma si tratta di un'eventualità che:

-da un lato, è assai difficile a verificarsi, in quanto presuppone che il giudicato di riduzione intervenga entro cinque anni dalla data dell'atto dispositivo (art. 2903 c.c.), nonché la prova dell'*eventus damni* e del *consilium fraudis* in capo al terzo avente causa, secondo quanto previsto dall'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c.;

-dall'altro lato, non rappresenta per il terzo avente causa un rischio specifico legato alla provenienza donativa, bensì un rischio generico al quale è esposto qualunque acquirente a titolo oneroso da un soggetto che, prima o poi, contrae un debito.”

donatario. Resta salva, per il legittimario leso che non riesca a trovare soddisfazione dal donatario né dal suo avente causa a titolo gratuito, la possibilità di esperire anche in tal caso l'azione revocatoria o, ricorrendone i presupposti, l'azione di cui all'art. 2929-bis c.c.¹⁶

L'azione di restituzione è stata abrogata, se ci si riferisce all'azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dal donatario, già prevista dall'art. 563 c.c.

Permane, invece, l'azione di restituzione nei confronti del donatario, il quale non abbia alienato a terzi il bene ricevuto a suo tempo dal *de cuius*. Questa azione è tutt'ora disciplinata dall'art. 561 c.c. (significativamente rubricato “*Restituzione degli immobili*”), che pure – come detto all'inizio – è stato novellato dall'art. 44 l. l. 2 dicembre 2025, n. 182. Vediamo anche qui che cosa è cambiato.

Permane, inoltre, l'azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa dall'erede/legatario che abbia alienato a terzi un bene ricevuto in forza di un testamento lesivo della legittima. Tale azione trova il suo referente normativo nell'art. 561, comma 1, primo periodo, c.c., a mente del quale:

“Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652.”

La riforma ha inciso anche sull'art. 2652 c.c. (e, per i beni mobili registrati, sull'art. 2690 c.c.).

In particolare:

- la domanda di riduzione, prima prevista dal n. 8) del comma 1 di tale disposizione, è ora inserita nel n. 1);
- inoltre, il termine decennale già previsto dal n. 8) del comma 1, è stato ridotto a tre anni.

*Ne risulta, anzitutto, una significativa **differenziazione della tutela del legittimario a seconda che la lesione derivi da donazione o da testamento.***

*Per il caso di lesione derivante da **donazione**, la trascrizione della domanda di riduzione rappresenta ora (cioè post riforma) lo spartiacque per la salvezza dei diritti dei terzi aventi causa dal donatario: tutto ciò che è trascritto/iscritto prima di tale formalità, è fatto salvo in caso di sentenza di riduzione; tutto ciò che è trascritto/iscritto dopo, invece, è inopponibile al legittimario.*

*Per il caso di lesione derivante da **testamento**, continua a valere (seppur temperata cronologicamente) la regola che ante riforma si applicava anche alla lesione da donazione. Regola assai più favorevole al legittimario*

¹⁶ TORRONI, Federnotizie cit

leso, perché non fa dipendere la sua tutela dalla priorità della trascrizione della domanda di riduzione rispetto alle trascrizioni/iscrizioni contro il donatario. Al contrario, il legittimario leso da una disposizione testamentaria prevale sugli aventi causa a qualsiasi titolo dall'erede/legatario a prescindere dalla priorità della trascrizione della domanda di riduzione: se anche questa fosse trascritta dopo una trascrizione/iscrizione contro l'erede/legatario, il legittimario, ottenuta la sentenza di riduzione, prevarrebbe comunque sul terzo avente causa.

Un temperamento di quest'ultima regola si ha solo nel caso in cui, come prevede l'art. 2652, comma 1, n. 8), c.c., la trascrizione della domanda di riduzione sia fatta “*dopo tre anni* [prima erano dieci] *dall'apertura della successione*”¹⁷.

Resta il fatto che, alla luce dell'attuale differenziazione normativa delle due fattispecie, sotto il profilo circolatorio sarà da preferire, quale titolo di acquisto della proprietà, una donazione lesiva rispetto ad una altrettanto lesiva disposizione testamentaria.

10. La c.d. simulazione relativa e la dinamica negozio simulato e negozio dissimulato.

La dottrina parla di intestazione di beni in nome altrui per fare riferimento a tutte le ipotesi in cui, tramite gli strumenti giuridici più diversi, un soggetto fornisce ad un altro le risorse economiche per l'acquisto di un bene, che verrà intestato al secondo.

Pertanto, ciò che accomuna tutte le ipotesi concrete di intestazione di bene in nome altrui, è la scissione tra soggetto che acquista il diritto e soggetto che subisce il sacrificio economico necessario per l'acquisto, il tutto sorretto da un intento liberale del secondo verso il primo.

Ricorrono i due elementi essenziali della donazione: quello oggettivo dell'arricchimento-depauperamento e quello soggettivo dell'*animus donandi*.

¹⁷ Secondo la Dottrina citata: “*la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda*”.

In conclusione, si può dire che la riforma: ha completamente sacrificato la tutela del legittimario verso i terzi aventi causa in caso di lesione derivante da donazione (salvo, come abbiamo visto, il caso di aventi causa a titolo gratuito); non ha completamente sacrificato, ma solo limitato nel tempo, la tutela del legittimario verso i terzi aventi causa in caso di lesione derivante da testamento (salvo, anche qui, il caso di aventi causa a titolo gratuito).

Il diverso trattamento che la legge riserva al legittimario nei due casi non è irrazionale, ma si fonda sulla considerazione che: nel caso di lesione derivante da donazione, cioè da un atto che può essere compiuto molto tempo prima dell'apertura della successione del donante, occorre temperare la tutela del legittimario con le esigenze di certezza che caratterizzano la circolazione dei beni; nel caso di lesione derivante da testamento, ossia da un'attribuzione che ha effetto al momento stesso dell'apertura della successione, non vi è ragione per sacrificare la tutela del legittimario, purché venga tempestivamente esercitata, rispetto ad istanze di immediata disponibilità dei beni ereditari.”

Conseguentemente, ogni qual volta il descritto risultato giuridico viene raggiunto tramite la conclusione di un negozio diverso da una donazione formale ai sensi degli artt. 769 e ss. c.c., ricorre una cosiddetta donazione indiretta, che, secondo l'opinione prevalente, si qualifica come un negozio indiretto ed è disciplinata dalle norme previste per il negozio mezzo, oltre che dalle sole norme sulla donazione espressamente richiamate dall'art. 809 c.c. (revocazione per ingratitudine e sopravvenienza di figli, azione di riduzione e collazione).

L'intestazione di beni in nome altrui non consiste in uno specifico negozio giuridico, bensì in un preciso risultato perseguito, che può essere raggiunto tramite strumenti giuridici diversi, ed in particolare, soprattutto, tramite adempimento del terzo, contratto in favore di terzo, o donazione modale di denaro.

In caso di adempimento del terzo, previsto dall'art. 1180 c.c., il negozio oneroso di trasferimento del bene è stipulato direttamente tra l'alienante e colui in nome del quale il bene sarà intestato; il soggetto che fornisce all'acquirente i mezzi economici per l'acquisto, invece, interviene soltanto al momento dell'adempimento, procedendo a pagare, direttamente, l'alienante.

Altra dottrina ritiene che in alternativa si possa addivenire alla stipula di un contratto in favore del terzo. In questo caso, diversamente da quanto avviene con l'adempimento del terzo, parti del contratto traslativo sono l'alienante e colui che subisce il peso economico del trasferimento, mentre colui il quale finirà per essere l'intestatario del bene rimane terzo estraneo al contratto, nel quale viene tuttavia inserita una clausola di stipulazione in suo favore, che gli consente di acquistare il bene immediatamente alla conclusione del contratto e direttamente dall'alienante, non transitando mai il bene nel patrimonio dello stipulante. Nella descritta ipotesi, tutto ciò che può fare il terzo intestatario è, infatti, rifiutare gli effetti della stipulazione in suo favore, con la conseguenza che, salva diversa volontà delle parti, gli effetti del contratto si producono in favore dello stipulante; ovvero, dichiarare espressamente di volere profittare, così rendendo irrevocabile la clausola di stipulazione in suo favore.

Da ultimo, è pure possibile realizzare l'intestazione di bene in nome altrui con la segmentazione dell'operazione. Il fiduciante può realizzare una formale donazione di denaro in favore del soggetto che vuole beneficiare, con l'onere di usare quanto donato per l'acquisto di un determinato bene. Il negozio esecutivo di trasferimento del bene sarà concluso tra i soli alienante e donatario-intestatario, in quanto quest'ultimo, all'atto della stipula, è già stato dotato dei mezzi economici per pagare l'acquisto.

11. Ricognizione testamentaria di donazione indiretta.

A prescindere dal meccanismo negoziale concretamente usato, poi, l'intestazione di beni in nome altrui può porre due problemi: il primo, se sia possibile, nel caso in cui non vi sia stata in atto una *expressio causae* che facesse emergere l'*animus donandi*, che colui che ha sopportato il peso economico dell'acquisto riconosca la donazione (indiretta) nel proprio testamento; il secondo, stante l'applicabilità anche alle donazioni indirette della disciplina della collazione, quale sia in questo caso l'oggetto di tale obbligo collativo.

Quanto al primo problema, secondo l'opinione prevalente e preferibile, è fuor di dubbio la ricevibilità di una disposizione testamentaria specifica con cui il testatore riconosce la liberalità indiretta realizzata.

Gli Autori discutono, tuttavia, in ordine all'inquadramento giuridico di una siffatta disposizione testamentaria, essendo state elaborate e sostenute tre diverse teorie sul punto. Secondo alcuni, si tratterebbe di un negozio di accertamento della donazione indiretta: tuttavia, a tale impostazione si può facilmente ribattere che già la generale ammissibilità del negozio di accertamento di per sé è tutt'altro che pacifica, e soprattutto, pur volendola ammettere, il negozio di accertamento dovrebbe quanto meno essere stipulato da tutte le parti del negozio da accertare, con la conseguente incompatibilità con la struttura unilaterale del testamento.

Una seconda tesi sostiene, invece, che si tratterebbe di una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., argomentando sulla base della circostanza che tale norma non si applica soltanto ai debiti, ma a tutte le situazioni giuridiche in generale, comportando, quale unico effetto, l'inversione dell'onere della prova¹⁸.

In punto di collazione attualmente prevale l'orientamento per cui l'oggetto della collazione coincide non con ciò che il donante dismette, bensì con ciò che il donatario acquista. In caso di intestazione di bene in nome altrui, l'intestatario sarà tenuto, sempre e comunque, a collazionare il bene, nello stato in cui si troverà al momento dell'apertura della successione, perché è quel bene, non il denaro, ciò che il beneficiario ha effettivamente acquistato grazie alla liberalità¹⁹.

¹⁸ Secondo altra Dottrina, la disposizione testamentaria in discorso sarebbe qualificabile come una confessione stragiudiziale ex art 2735 c.c., che, tra l'altro, è espressamente ammissibile per testamento (ed irrevocabile, a differenza di quanto generalmente vale per le disposizioni testamentarie).

¹⁹ CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DI BENI – STUDIO N. 5-2020/C V., OCCORSIO cit.

12. I rapporti fiduciari e i rapporti societari.

L'ipotesi in commento attiene a quella di utili in nero e alla posizione del socio fiduciario. Per la Cassazione il fiduciante è tenuto a risponderne.²⁰ Gli utili "in nero" nelle società a ristretta base azionaria si imputano anche al socio fiduciante secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13752/2026 dell'11 maggio 2026.

Con questa pronuncia la sezione Tributaria, torna sulla questione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base azionaria.

Nelle società di capitali a ristretta base azionaria o partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili (o ricavi in "nero") fa scattare la presunzione di immediata attribuzione pro quota di tali utili ai soci.

La presunzione si articola secondo il seguente iter:

- *Scatta l'operatività automatica del vincolo di solidarietà.* Si presume che, data l'esiguità dei soci, vi sia un controllo reciproco e una gestione condivisa degli affari sociali.
- Gli utili occulti accertati in capo alla società si considerano distribuiti ai soci nello stesso anno d'imposta, in proporzione alle rispettive quote.
- I maggiori ricavi vengono tassati a carico della società e, contemporaneamente, i relativi importi lordi vengono imputati come redditi di capitale (dividendi) ai singoli soci. (*Doppia imposizione di fatto*).

Per il contribuente la presunzione non è assoluta, ma i soci possono fornire una prova contraria rigorosa dimostrando che: a) Gli utili extracontabili non sono stati distribuiti. b) Le somme sono state accantonate nel patrimonio della società oppure reinvestite nell'attività

L'Agenzia delle Entrate continua a distinguere tra fiducia germanistica e fiducia romanistica: nel primo caso, che l'Agenzia ritiene verificarsi in presenza di un'intestazione a società fiduciaria, alla morte del fiduciante i suoi eredi sono tenuti al pagamento delle imposte di successione sui beni, anche se questi intestati alla società fiduciaria. Negli altri casi, invece, si ha un'intestazione fiduciaria romanistica, e «assume particolare rilievo il prodursi di un effetto reale, consistente nell'effettivo trasferimento del bene immobile»: vi è dunque un duplice trasferimento del bene, dal fiduciante al fiduciario – con ogni effetto circa la ricaduta patrimoniale – e poi da questi nuovamente al fiduciante oppure a un terzo. La successiva attribuzione del bene sarà soggetta «ad autonoma imposizione, a seconda degli effetti giuridici prodotti, indipendentemente da ogni precedente imposizione» (Circolare AE 28/E/2008 del 27.3.2008).

²⁰ In quelle ipotesi l'affidamento diviene elemento della fattispecie negoziale: A. CATAUDELLA, *Intuitus personae e tipo negoziale*, in *Studi in onore di F. Santoro Passarelli*, I, Napoli 1972, p. 631 ss.; A. GALASSO, *La rilevanza della persona nei rapporti privati*, Napoli, 1974, part. p. 295 ss.; nella dottrina francese, cfr. F. VALLEUR, *L'intuitus personae dans les contrats*, Parigi, 1938, p. 33 ss. P. TOSI, *Intuitus personae e fiducia*, in *Persona e diritto. Giornate di studio in onore di Alfredo Galasso* a cura di R. ALESSI, S. MAZZARESE E S. MAZZAMUTO, Milano, 2013, p. 378 ss; G. CRISCUOLI, *Fiducia e fiducie in diritto privato: dai negozi fiduciari ai contratti uberrimae fidei*, p. 148.

aziendale. c) Non è sufficiente una mera enunciazione generica; occorrono prove documentali concrete a supporto.

Su questo *status quaestionis* si inserisce la Corte che si esprime *expressis verbis* sull'impatto dell'intestazione fiduciaria delle quote sulla presunzione di distribuzione degli utili "in nero".

Si parte dallo *ius receptum* consolidato sul tema. Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la Cassazione ha da tempo ammesso la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci e l'ha fondata su un assunto preciso. Infatti la ristrettezza della compagine sociale implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci che rende plausibile che tutti siano consapevoli dell'esistenza di utili non contabilizzati e vi abbiano partecipato in misura proporzionale alla loro quota.

Dal punto di vista dell'ente accertatore, il meccanismo operativo prevede che l'Amministrazione finanziaria accerti l'esistenza di utili in nero in capo alla società.

Da quel momento scatta la presunzione di distribuzione pro quota ai soci e l'onere della prova contraria ricade sul socio che intenda dimostrare di non avere consapevolezza dell'esistenza degli utili contestati.

Con l'ordinanza n. 13752 dell'11 maggio 2026 il principio viene ribadito.

Nel caso di specie, le quote della società a ristretta base azionaria erano detenute da intestatari fiduciari ovvero da soggetti che formalmente risultavano soci, ma che in realtà detenevano le quote per conto di terzi in virtù di un accordo fiduciario. La Corte è stata chiamata a determinare se l'intestazione fiduciaria confermasse o meno la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. In altri termini ci si chiede se il socio fiduciante si possa sottrarre all'imputazione degli utili in nero.

I termini fiduciante e fiduciario descrivono le due parti di un contratto fiduciario nel quale il proprietario reale di beni o quote societarie, il fiduciante, affida formalmente la gestione o l'intestazione di questi a un intermediario detto fiduciario.

Il fiduciante in particolare: mantiene il controllo sostanziale; incassa gli utili; impartisce le direttive; sostiene i rischi dell'investimento.

Il fiduciario invece è il soggetto che appare nei registri pubblici e nei libri soci in nome proprio, ma agisce per conto e nell'interesse del fiduciante e amministra i beni secondo le istruzioni ricevute.

La separazione tra titolarità formale e sostanziale delle quote societarie è uno strumento perfettamente legittimo utilizzato per la gestione patrimoniale, per ragioni di tutela della riservatezza, protezione di asset e nel caso di passaggio generazionale, del patrimonio stesso. Il rapporto è regolato dal *pactum fiduciae*, un accordo interno che vincola il fiduciario a restituire il bene o a esercitare i diritti su richiesta del fiduciante.

La Corte dispone che l'accordo fiduciario sia inopponibile all'Erario. L'accordo tra socio fiduciario e fiduciante è una convenzione privata, quindi valido sul piano civilistico tra le parti che lo hanno sottoscritto. Come tale, tuttavia, è inopponibile ai terzi e, tra questi, a maggior ragione all'Erario.

La conseguenza è che gli utili extracontabili vengono imputati direttamente al fiduciante, senza che si ponga problema di imputazione in capo al fiduciario. La tassazione graverà su colui che risulta titolare effettivo della quota e non a colui che la detiene formalmente.

La Cassazione mette in predicato che il rapporto tra fiduciante e fiduciario configuri una interposizione reale, valida sul piano civilistico che lascia intatta la presunzione di distribuzione degli utili in capo al socio fiduciante.

L'utilizzo dello strumento fiduciario non costituisce quindi una schermatura fiscale efficace davanti alla contestazione di utili in nero. Il fiduciante rimane esposto all'imputazione degli utili in nero nella stessa misura in cui vi sarebbe esposto se detenesse direttamente la quota.

L'intestazione fiduciaria delle quote, mediante la creazione di uno schermo, non è uno strumento di difesa rispetto alle presunzioni fiscali legate agli utili extracontabili. L'iter motivazionale del fiduciante è determinante in ordine alla prognosi di organizzazione patrimoniale personale e in rapporto alla società. La creazione di un'apparenza sintomatologicamente opaca non costituisce un espediente sul piano fiscale quando la società partecipata è a ristretta base e vengono accertati utili in nero.

13. Il possesso fiduciario: il possesso azionario derivante dal contratto fiduciario.

È interessante anzitutto capire, nello specifico, i rapporti di legittimazione e di titolarità effettiva generati dal «bene fiduciato». Necessaria è infatti un'analisi riguardo il possesso fiduciario da parte del mandatario, il quale rimane distinto dalla proprietà del mandante, prendendo in esame la circolazione proprio del diritto sul bene fiduciato. Il concetto di legittimazione può essere analizzato sotto due punti di vista:

a) il soggetto agente «risulta» in base appunto alle regole di circolazione del bene, il proprietario, conseguentemente, eventuali terzi che trattino con il legittimato, lo fanno correttamente, a meno che non entri in gioco la mala fede;

b) lo stesso soggetto agente dispone del bene grazie a un mandato, quindi la legittimazione, riguarda il rapporto tra mandante e mandatario e non quello tra mandatario e terzi. Questi ultimi quindi, avranno facoltà di richiedere al mandatario la cosiddetta «prova dei poteri»

Certo è che le tutte quelle regole riguardanti la circolazione del bene variano a seconda della natura del bene stesso²¹.

Per quanto riguarda i beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri invece, la trascrizione funge da regola fondamentale per cui è legittimato nei confronti dei «terzi», colui che ha ottenuto quest'ultima a «proprio nome» Il terzo in buona fede dunque, tratta il bene direttamente con il legittimato.

Se si prende in considerazione il caso dei titoli di credito, la funzione è quella di trasformare il credito stesso in un oggetto di circolazione²².

Diverso è invece il rapporto della titolarità col bene e cioè la proprietà del bene fiduciato (id est affidato). Secondo il principio del consenso, la proprietà e il diritto, nei contratti che riguardano il trasferimento della proprietà di un bene specifico o il trasferimento di un diritto reale, si trasmettono e si acquisiscono per effetto del «consenso delle parti». Se questo manca, allora il passaggio di proprietà di fatto non avviene. Lo scrutinio attiene a come si articola il consenso al trasferimento. Per trasferimento si intende legittimazione?

L'analisi della dottrina fa supporre tuttavia che legittimazione e possesso possano effettivamente circolare separatamente. In questa prospettiva, la separazione della titolarità dalla legittimazione dovrebbe essere considerata alla luce della soluzione che equipara il contratto fiduciario al contratto di mandato senza rappresentanza. Tenendo conto di questo,

²¹ Per i beni mobili per esempio, vale il principio dell'acquisizione del possesso in «buona fede», secondo cui il soggetto agente risulta, nei confronti dei terzi, proprietario del bene in quanto in possesso di questo, e proprio i terzi ignorino la possibile illegittima acquisizione di tale possesso, come riportato all'art.1154 c.c.). I terzi che agiscono in buona fede dunque, acquisiscono il bene dal mandatario possessore

²² Le regole variano a seconda del tipo di titolo con cui si ha a che fare: dai «titoli al portatore», in cui la legittimazione si ha con il «possesso», ai titoli all'ordine in cui la legittimazione è frutto di una serie continua di «girate» in cui l'ultimo giratario diventa il possessore del «titolo di credito», arrivando ai titoli nominativi, in questo caso la legittimazione si ha con l'intestazione del titolo al possessore, visibile anche dal registro dell'emittente, o allo stesso modo tramite «girata autenticata». Anche qui, la buona fede del terzo acquirente, al momento dell'acquisizione del titolo di credito, è un requisito necessario affinché il trasferimento avvenga validamente a suo favore.

il diritto di trasferimento al fiduciario non è la titolarità, ma bensì la legittimazione; tramite questa il fiduciante fa acquisire al fiduciario l'apparenza *della titolarità*.

14. La fiducia “germanistica”: base del nostro ordinamento.

La «fiducia germanistica» si differenzia da quella romanistica in primis poiché non è presente l'effetto traslativo. Questo si traduce in una titolarità del bene separata dalla legittimazione all'esercizio del diritto stesso. Il fiduciante rimane dunque, titolare effettivo del diritto, mentre il fiduciario riceve esclusivamente la legittimazione per esercitarlo. In sintesi, la proprietà del bene rimane in capo al fiduciante, ma il fiduciario ha il potere di agire come titolare del diritto. Nell'ordinamento giuridico tedesco, esiste una «norma» che permette al non titolare di un bene, previo consenso del proprietario, compiere atti di disposizione su quello stesso bene.²³ Il bene tuttavia rimane di proprietà del fiduciante. Nel caso della “fiducia germanistica” quindi, la limitazione del potere attribuito al fiduciario è opponibile ai terzi. Si ha infatti scissione tra legittimazione all'esercizio concessa al fiduciario e proprietà formale del diritto, la quale rimane in capo al fiduciante. In quest'ottica nel caso in cui il fiduciario dovesse erroneamente cedere il bene o il diritto ad un terzo, il fiduciante mantiene la possibilità di farsi restituire tale bene, in quanto la limitazione dei poteri in capo al fiduciario è opponibile ai terzi²⁴.

15. La fiducia “romanistica”: *fiducia cum amico et cum creditore* (c.d. fiducia mancipatoria).

La «fiducia romanistica», risalente al «diritto romano» e accolta dal nostro ordinamento, figura come il punto in comune di entrambi gli orientamenti precedentemente analizzati, facendo ambedue riferimento ad un negozio giuridico ad effetti reali.

Tale «istituto» si distingue dagli altri per la cessione della proprietà di un bene in affido. Il fiduciante in questo caso redige una serie di regole e istruzioni a favore del fiduciario

²³ . La norma è stata interpretata come l'ammissione di una concreta separazione tra la titolarità e l'esercizio del diritto, permettendo al soggetto fiduciario di acquisire esclusivamente la legittimazione a disporre del bene in questione, limitatamente al patto fiduciario.

²⁴ L.SANTORO, . cit., 2009, pp. 204-206 “Un atto dispositivo compiuto da chi non è titolare è efficace se avviene con il previo consenso da parte del titolare”,

(soggetto che lo riceve), il quale è obbligato ad amministrarlo e gestirlo, oltre che a restituire la proprietà al fiduciante o, secondo previa indicazione, ad un eventuale terzo da lui indicato, il tutto rispettando la scadenza concordata. Esiste tuttavia una fattispecie, in cui il bene in questione venga restituito precedentemente alle date accordate, vale a dire quando la causa della fiducia viene meno.

Nello ius civile del Diritto Romano la *fiducia cum amico* assentiva al trasferimento della proprietà di un bene da un determinato soggetto ad un altro, rispettando le volontà e le istruzioni del proprietario. L'effetto traslativo è direttamente ricollegato (ma limitato nei rapporti interni) da un patto ad effetti obbligatori, il *pactum fiduciae*. Possiamo dunque assumere che, nel diritto romano, la cosiddetta *fides* (fiducia) avesse già svolto un ruolo centrale come fulcro di due distinte figure giuridiche.

Da un lato la *fiducia cum amico*, la quale, come precedentemente detto, intendeva soddisfare l'interesse esclusivo del fiduciante. In sostanza la proprietà veniva trasferita temporaneamente per soddisfare un interesse specifico dello stesso.

Dall'altro lato la *fiducia cum creditore*, all'interno del quale il fiduciante trasferisce la proprietà di un bene al fiduciario per consentire a quest'ultimo di soddisfare il proprio credito, e in caso di mancato pagamento del debito, il trasferimento svolgeva la funzione di garanzia.²⁵

L'accordo fiduciario, avente per oggetto il trasferimento di quote di partecipazione in una società, non richiede la forma scritta né *ad substantiam* né *ad probationem* (Cass. Civile, sez. I, 19/05/2020, n. 9139).

La forma scritta risulta necessaria solo per l'opponibilità ai terzi, ai sensi dell'art. 2470, comma 2, c.c.

²⁵ . L'obiettivo della *fiducia cum creditore*: l'obbligo da parte del fiduciario di restituire il bene al fiduciante una volta soddisfatto l'obbligo del prestito. I sostenitori di questa teoria, basano la loro posizione sull'assunzione che, essendo il nostro sistema giuridico privo di una disciplina sull'intestazione fiduciaria, sia necessario fare affidamento ai principi generali dai quali si deduce la non ammissibilità della separazione tra proprietà formale e sostanziale. Secondo la teoria della legittimazione sono ammissibili contratti "atipici", purché "diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela." Non sono scopi meritevoli di tutela: i) sottrarre alla garanzia dei propri creditori un bene con l'intestazione fiduciaria, ii) eludere le disposizioni in materia di successioni necessarie, facendo pervenire agli eredi legittimati meno di quanto avrebbero diritto, iii) tentare di frodare il fisco per pagare meno tasse della titolarità sul bene oggetto di trust, così da consentirne una circolazione efficace. Se si prende in esame la fattispecie delle società a responsabilità limitata (SRL). Queste sono esonerate dalla disciplina riguardante i titoli di credito dato che le quote di partecipazione non possono essere «rappresentate da azioni». Per questa ragione il contratto fiduciario, inteso come mandato senza rappresentanza, è applicabile a tutti i titoli di credito, alle azioni e anche alle quote di società a responsabilità limitata..

Conseguentemente, il *pactum fiduciae* può essere provato con ogni mezzo e non soggiace, dunque, ai limiti probatori *ex art.* 2725 c.c. né a quelli di cui agli artt. 2721 e 2722 c.c., trattandosi – come detto – di un’ipotesi distinta da quella simulatoria.

La prova di tale negozio può, quindi, essere data anche per testimoni e per presunzioni *ex art.* 2729 c.c.. Il rimedio per ottenere il trasferimento della quota oggetto del *pactum fiduciae* è quello previsto dall’art. 2932 c.c.

Tale disposizione, che prevede l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere *ex lege* (cfr. Cass. Civile, n. 10633/2014 e Tribunale di Milano n. 5026/2018).

Sulla scorta di tale presupposto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile tale rimedio anche all’obbligazione fiduciaria (cfr. Cass. Civile, n. 13216/2017).

Con riferimento alla dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, relativa all’intestazione fiduciaria, contenuta in un testamento, la giurisprudenza ha ritenuto che la stessa, non costituendo autonoma forma di obbligazione, abbia solo effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario; con la conseguenza che sul fiduciante, destinatario della “*contra se pronuntiatio*”, non incombe l’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (Cass. Civile, n. 26988/2020).

Anche per l’ipotesi di intestazione fiduciaria, si applicano i principi generali in tema di prescrizione.

L’art. 2935 c.c. dispone che il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il diritto può essere fatto valere. Di conseguenza, nel caso di intestazione fiduciaria di quote societarie, il diritto del fiduciante ad ottenere il “ritrasferimento della quota” da parte del fiduciario può essere fatto valere, in difetto di diversa previsione nel *pactum fiduciae*, dal giorno in cui il fiduciario riceve la richiesta di restituzione e rifiuta l’adempimento.

Ed infatti, prima di tale momento sussiste solo un mero obbligo di trasferimento a richiesta del fiduciante e non una obbligazione inadempita (cfr. Tribunale di Massa, 03/02/2017).

Pertanto, il diritto del fiduciante al trasferimento delle quote societarie intestate fiduciariamente a un terzo si prescrive nel termine ordinario decennale, decorrente dal giorno in cui il fiduciario abbia rifiutato di adempiere la richiesta del fiduciante.